LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 498)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1954

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

Onorevoli Senatori. — L'articolo 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, delega il Governo ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

A tale fine si provvide al coordinamento delle norme contenute in vari testi legislativi ed alla loro distribuzione, in modo organico, in un testo unico, tralasciandosi, peraltro, talune prescrizioni, che si ritenne dovessero trovare più appropriata sede in apposito regolamento.

Il Consiglio di Stato, al cui esame fu sottoposto lo schema di testo unico, con parere emesso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1953 — pervenuto a questo Ministero il 28 dello stesso mese di dicembre — ha rilevato che la legge di delega non fa distinzione fra disposizioni di carattere sostanziale e disposizioni di contenuto procedurale o di esenzione e che le sopracennate prescrizioni, per essere state approvate con provvedimenti legislativi, hanno forza di legge.

Quindi esse, a prescindere dall'oggetto della delega legislativa, non possono essere stralciate, per venire poi emanate come norme regolamentari, con una evidente degradazione della loro efficacia giuridica. In conseguenza il predisposto schema di testo unico deve essere completato in relazione a tali rilievi.

Ora poichè non v'è più tempo per integrare il testo unico come richiesto dal Consiglio di Stato, e per provvedere agli ulteriori adempimenti, si rende indispensabile fissare altra data di scadenza del termine per la emanazione del testo unico.

A ciò provvede l'unito disegno di legge.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per la emanazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1952, numero 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954.